



STATUTO
della
**UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO**

20123 MILANO – LARGO GEMELLI, 1

Testo aggiornato a cura della
DIREZIONE RAPPORTI CON GLI ORGANI DI GOVERNO E
FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE

STATUTO DELL' UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Statuto emanato con D.R. 24 ottobre 1996 (G.U. n. 256 - Suppl. ord. del 31/10/1996) e successivamente modificato con:

- D. R. 12/03/1997 Facoltà di Agraria: Riordino e nuove istituzioni delle Scuole di specializzazione afferenti alla Facoltà di Agraria e loro adeguamento al nuovo ordinamento didattico.
(G.U. n. 70 del 25/03/1997)
- D. R. 09/05/1997 Facoltà di Economia: Costituzione della Facoltà di Economia (Sede di Piacenza).
(G.U. n. 118 del 23/05/1997)
- D. R. 21/07/1997 Facoltà di Scienze della formazione: Ampliamento pianta organica professori di I fascia di n. 8 unità con organico che passa da n. 20 a n. 28 posti.
(G.U. n. 176 del 30/07/1997)
- Facoltà di Medicina e chirurgia: Ampliamento pianta organica professori associati di 2 unità, con organico che passa da 233+1 a 235 +1
- Seconda Facoltà di economia: Rettifica alla Tabella B, nella parte relativa a posti di ruolo dei professori universitari di I fascia.
- D. R. 21/07/1997 Facoltà di Scienze politiche: Istituzione Corsi di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche e in Scienze della comunicazione.
(G.U. n. 177 del 31/07/1997)
- D. R. 21/07/1997 Facoltà di Economia: Adeguamento dello Statuto dei Corsi di laurea e di diploma universitario e inserimento dei nuovi Corsi di laurea in Economia aziendale ed in Economia politica.
(G.U. n. 178 del 01/08/1997)
- D. R. 06/10/1997 Facoltà di Medicina e chirurgia: Trasformazione posto di assistente del ruolo ad esaurimento in un posto di ricercatore universitario, con organico che passa da 483 a 484.
(G.U. n. 246 del 21/10/1997)
- D. R. 19/12/1997 Facoltà di Medicina e chirurgia: Trasformazione 2 posti miuca e 2 posti di assistente in ruolo ad esaurimento in 4 posti ricercatore, con organico che passa a 484 a 488.
(G.U. n. 9 del 13/01/1998)
- D. R. 21/01/1998 Facoltà di Medicina e chirurgia: Inserimento a Statuto di 9 nuovi Diplomi universitari.
(G.U. n. 30 del 06/02/1998)
- D. R. 16/03/1998 Facoltà di Medicina e chirurgia: Riordino Scuole di specializzazione e loro adeguamento al nuovo ordinamento didattico.
(G.U. n. 82 del 08/04/1998)
- D. R. 06/07/1998 Facoltà di Medicina e chirurgia: Ampliamento pianta organica professori associati di n. 2 unità, con organico che passa da 235+1 a 237+1.
(G.U. n. 163 del 15/07/1998)
- D. R. 06/07/1998 Facoltà di Lettere e filosofia: Rideterminazione pianta organica dei ricercatori universitari: da 93 a 95 (con conseguente riduzione dei ricercatori della Facoltà di Scienze della formazione: da 88+1 a 86+1)
(G.U. n. 164 del 16/07/1998)
- Facoltà di Scienze della formazione: Rideterminazione pianta organica dei ricercatori universitari: da 88+1 a 86+1 (con conseguente ampliamento dei ricercatori della Facoltà di Lettere e filosofia: da 93 a 95).
- D. R. 19/10/1998 Facoltà di Lingue e letterature straniere: Istituzione Corso di diploma universitario in "Esperto linguistico d'impresa".
(G.U. n. 262 del 09/11/1998)
- D. R. 05/10/1998 Facoltà di Scienze della formazione: Istituzione Corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
(G.U. n. 263 del 10/11/1998)
- D. R. 19/10/1998 Seconda Facoltà di economia: Istituzione Corso di laurea in Scienze statistiche ed attuariali.
(G.U. n. 265 del 12/11/1998)
- D. R. 05/10/1998 Istituzione Scuola di specializzazione "per l'insegnamento secondario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore".
(G.U. n. 266 del 13/11/1998)
- D. R. 19/10/1998 Facoltà di Lettere e filosofia: Adeguamento al nuovo ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Comunicazioni sociali che muta denominazione in "Scuola di specializzazione in Analisi e gestione della comunicazione".
(G.U. n. 268 del 16/11/1998)
- D. R. 19/10/1998 Facoltà di Medicina e chirurgia: Istituzione Scuole di specializzazione in Allergologia e immunologia clinica ed in Medicina tropicale
(G.U. n. 269 del 17/11/1998)

- D. R. 21/12/1998 Facoltà di Scienze della formazione: Costituzione nuova Facoltà di Psicologia.
(G.U. n. 76 del 01/04/1999)
- D. R. 29/01/1999 Facoltà di Lettere e filosofia: Istituzione Corso di laurea in “Storia” ed in “Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo”.
(G.U. n. 80 del 07/04/1999)
- D. R. 25/05/1999 Facoltà di Lingue e letterature straniere: Istituzione Corso di laurea in “Traduzione e interpretazione” e Corso di diploma universitario per “Traduttori ed interpreti”.
(G.U. n. 163 del 14/07/1999)
- D. R. 25/05/1999 Facoltà di Scienze politiche: Istituzione Corso di diploma universitario in Operatore dello sviluppo.
(G.U. n. 164 del 15/07/1999)
- D. R. 25/05/1999 Facoltà di Medicina e chirurgia: Istituzione Corsi di diploma universitario di “Tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale” e di “Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva”.
(G.U. n. 165 del 16/07/1999)
- D. R. 25/05/1999 Facoltà di Agraria: Istituzione dei Corsi di diploma universitario in “Tecniche erboristiche” ed in “Viticultura ed enologia”.
(G.U. n. 167 del 19/07/1999)
- D. R. 25/05/1999 Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze politiche: Soppressione delle Scuole di specializzazione in “Scienze giuridiche bancarie e finanziarie”, in “Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione” ed in “Relazioni industriali”.
(G.U. n. 169 del 21/07/1999)
- D. R. 28/06/1999 Facoltà di Economia: Rideterminazione pianta organica dei professori universitari di I fascia, dei professori universitari di II fascia e dei ricercatori universitari.
(G.U. n. 172 del 24/07/1999)
- D. R. 25/05/1999 Facoltà di Agraria: Istituzione delle Scuole di specializzazione in “Biotecnologie vegetali”, in “Prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell’ambiente antropico” ed in “Tecnologie degli allevamenti animali”.
(G.U. n. 173 del 26/07/1999)
- D. R. 25/08/1999 Facoltà di Lettere e filosofia e Scienze della formazione: Rideterminazione pianta organica dei professori universitari di seconda fascia
(G.U. n. 217 del 15/09/1999)
- D. R. 20/09/1999 Modifiche allo Statuto dell’Università.
(G.U. n. 236 del 7/10/1999)
- D. R. 30/10/1999 Facoltà di Medicina e chirurgia: Rideterminazione pianta organica dei professori universitari di II fascia e dei ricercatori universitari
(G.U. n. 20 del 26/01/2000)
- D. R. 30/10/1999 Facoltà di Medicina e chirurgia: Istituzione scuola di specializzazione in Fisica sanitaria.
(G.U. n. 23 del 29/01/2000)
- D. R. 15/05/2000 Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative: rideterminazione pianta organica dei professori universitari di I fascia, dei professori universitari di II fascia e dei ricercatori universitari.
(G.U. n. 135 del 12/06/2000)
- D. R. 15/05/2000 Facoltà di Scienze della formazione: ampliamento pianta organica dei professori universitari di I fascia.
(G.U. n. 136 del 13/06/2000)
- D. R. 15/05/2000 Facoltà di Medicina e chirurgia: ampliamento pianta organica dei ricercatori universitari.
(G.U. n. 137 del 14/06/2000)
- D. R. 28/06/2000 Facoltà di Medicina e chirurgia: ampliamento pianta organica dei professori universitari di I fascia.
(G.U. n. 171 del 24/07/2000)
- D. R. 12/09/2000 Facoltà di Giurisprudenza: Costituzione della Facoltà di Giurisprudenza (sede di Piacenza).
(G.U. n. 230 del 02/10/2000)
- D. R. 31/10/2000 Facoltà di Lingue e letterature straniere: Istituzione del Corso parallelo di laurea in Lingue e letterature straniere presso la sede di Brescia.
(G.U. n. 4 del 05/01/2001)
- D.R. 27/11/2000 Facoltà di Medicina e chirurgia: Istituzione Scuola di specializzazione in Neurofisiopatologia.
(G.U. n. 4 del 05/01/2001)
- D.R. 27/11/2000 Facoltà di Medicina e chirurgia: Istituzione Scuola di specializzazione in Biochimica clinica.
(G.U. n. 4 del 05/01/2001)
- D.R. 04/12/2000 Facoltà di Medicina e chirurgia: Ampliamento pianta organica dei professori universitari di I fascia e dei professori universitari di II fascia.
(G.U. n. 4 del 05/01/2001)
- D.R. 29/12/2000 Facoltà di Scienze politiche: ampliamento pianta organica ricercatori universitari
(G.U. n. 26 del 01/02/2001)
- D.R. 19/03/2001 Revisione note in calce alla Tabella “B” dello statuto
(G.U. n. 85 del 11/04/2001)
- D.R. 21/03/2001 Riformulazione dell’art. 5 dello statuto al fine di consentire all’Università Cattolica il rilascio dei titoli di Master universitario
(G.U. n. 98 del 28/04/2001)

- D.R. 21/03/2001
(G.U. n. 102 del 04/05/2001)
- D.R. 25/05/2001
(G.U. n. 144 del 23/06/2001)

- D.R. 06/07/2001
(G.U. n. 186 del 11/08/2001)
- D.R. 30/07/2001
(G.U. n. 201 del 30/08/2001)
- D.R. 01/08/2001
(G.U. n. 201 del 30/08/2001)
- D.R. 31/07/2001
(G.U. n. 208 del 07/09/2001)

- D.R. 30/10/2001
(G.U. n. 276 del 27/11/2001)
- D.R. 11/10/2001
(G.U. n. 283 del 05/12/2001)
- D.R. 20/12/2001
(G.U. n. 27 del 01/02/2002)

- D.R. 22/04/2002
(G.U. n.113 del 16/05/2002)
- D.R. 22/04/2002
(G.U. n. 113 del 16/05/2002)

- D.R. 22/04/2002
(G.U. n. 129 del 4/06/2002)

- D.R. 10/07/2002
(G.U. n. 181 del 3/08/2002)
- D.R. 10/07/2002
(G.U. n. 181 del 3/08/2002)
- D.R. 01/10/2002
(G.U. n. 245 del 18/10/2002)

- D.R. 24/10/2002
(G.U. n. 278 del 27/11/2002)
- D.R. 29/01/2003
(G.U. n. 41 del 19/02/2003)

- D.R. 29/01/2003
(G.U. n. 41 del 19/02/2003)

- D.R. 27/02/2003
(G.U. n. 79 del 04/04/2003)
- D.R. 20/03/2003
(G.U. n. 95 del 24/04/2003)

- D.R. 15/05/2003
(G.U. n. 128 del 05/06/2003)
- D.R. 29/05/2003
(G.U.n. 139 del 18/06/2003)
- D.R. 13/7/2003
(G.U. n.175 del 30/07/2003)
- D.R. 23/7/2003
(G.U. n. 187 del 13/08/2003)

- D.R. 23/7/2003
(G.U. n. 187 del 13/08/2003)

Facoltà di Giurisprudenza: Istituzione della Scuola di specializzazione per le professioni legali

Rettifica al decreto rettorale n. 3882 del 19 marzo 2001, recante: "Modifiche allo statuto dell'Università Cattolica – Revisione note in calce alla Tabella "B" dello statuto

Modifica agli articoli 4 (Titoli di studio e attestati), 10 (Principi comuni di comportamento) e 62 (Scuole dirette a fini speciali)

Facoltà di Lingue e letterature straniere: Ampliamento pianta organica professori universitari di prima e di seconda fascia

Facoltà di Medicina e chirurgia: Ampliamento pianta organica ricercatori universitari

Costituzione della Facoltà di Sociologia, istituzione Corsi di laurea triennali e Corsi di laurea specialistica, cambio denominazione della Facoltà di Lingue e letterature straniere in "Facoltà di Scienze Linguistiche e di letterature straniere"

Istituzione corso interfacoltà di laurea triennale delle professioni sanitarie in Educatore professionale e corsi di laurea specialistica

Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli": Istituzione dei Corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie

Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli": rideterminazione della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia e dei posti di ricercatore universitario

Cambio di denominazione dell'Organo di valutazione interna in "Nucleo di valutazione di Ateneo"

Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli": revisione piante organiche professori di ruolo di I fascia, di II fascia e di ricercatori universitari

Cambio di denominazione della Facoltà di Scienze linguistiche e di letterature straniere in "Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere"

Modifica all'art. 30 dello statuto (Dipartimenti e istituti)

Modifica alla Tabella "B"

Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli": ampliamento pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di II fascia e decremento pianta organica posti di ricercatore universitario

Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli": variazione alla pianta organica dei professori universitari di ruolo di I fascia e di II fascia

Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli": decremento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di II fascia

Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere: ampliamento pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di II fascia

Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli": ampliamento pianta organica ricercatori universitari

Modifiche agli articoli 23 e 47 al fine dello spostamento della Tabella "A" - recante l'elencazione delle Facoltà e dei corsi di studio ad esse afferenti e delle scuole di specializzazione - nel regolamento didattico di Ateneo

Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli": ampliamento pianta organica ricercatori universitari

Facoltà di sociologia: ampliamento pianta organica dei posti di ruolo dei professori di I fascia, II fascia e dei ricercatori universitari

Integrazione dell' articolo 19 (Rettore) al fine di disciplinare l'anticipata cessazione dalla carica

Facoltà di Medicina e chirurgia: ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori di I e II fascia e decremento pianta organica dei posti di ricercatore universitario

Facoltà di Scienze della formazione: ampliamento pianta organica dei posti di ruolo dei professori di I fascia

- D.R. 15/1/2004
(G.U. n. 50 del 1/03/2004) Modifica allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”: ampliamento pianta organica ricercatori universitari
- D.R. 23/03/2004
(G.U. n. 88 del 15/4/2004) Modifiche allo Statuto dell'Università Cattolica – Modifica agli articoli: 23 (Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria), 28 (Scuole di specializzazione), 29 (Corsi di perfezionamento e di alta specializzazione) ed inserimento di un nuovo articolo 28 bis (Alte scuole)
- D.R. 30/06/2004
(G.U. n. 182 del 5/8/2004) Facoltà di Scienze politiche, Medicina e chirurgia “A. Gemelli” e Psicologia: modifiche alla “Tabella A” di cui all’articolo 47 dello Statuto (“Organici”)
- D.R. 30/03/2005
(G.U. n. 107 del 10/5/2005) Modifiche allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Lettere e filosofia: ampliamento pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia
- D.R. 30/03/2005
(G.U. n. 107 del 10/5/2005) Modifiche allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Economia (sede di Piacenza): ampliamento pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia
- D.R. 25/05/2005
(G.U. n. 155 del 06/07/2005) Modifiche allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Sociologia: ampliamento piante organiche dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia e dei posti di ricercatore universitario
- D. R. 25/05/2005
(G.U. n. 155 del 06/07/2005) Modifiche allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”: ampliamento piante organiche dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia e dei professori universitari di seconda fascia
- D.R. 22/09/2005
(G.U. n. 241 del 15/10/2005) Modifica allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Modifica all’articolo 21 (Consulta di Ateneo)
- D.R. 28/09/2005
(G.U. n. 254 del 31/10/2005) Modifica allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”: ampliamento piante organiche dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia e dei posti di ricercatore universitario
- D.R. 13/12/2005
(G.U. n. 20 del 25/01/2006) Modifica degli articoli 30, 31 e 32 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore relativi alla partecipazione alle adunanze dei Consigli di dipartimento e di istituto
- D.R. 16/12/2005
(G.U. n. 22 del 27/01/2006) Modifica allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere: ampliamento pianta organica posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia
- D.R. 16/12/2005
(G.U. n. 22 del 27/01/2006) Modifica allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”: ampliamento pianta organica posti di ricercatore universitario
- D.R. 28/03/2006
(G.U. n. 92 del 20/04/2006) Modifica dell’art. 23 dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
- D.R. 20/09/2006
(G.U. n. 244 del 19/10/2006) Modifiche allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”: ampliamento piante organiche dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia e dei posti di ricercatore universitario
- D.R. 20/12/2006
(G.U. n. 37 del 14/02/2007) Modifiche allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere: ampliamento pianta organica posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia
- D.R. 20/12/2006
(G.U. n. 37 del 14/02/2007) Modifiche allo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Sociologia: ampliamento piante organiche posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia e dei professori universitari di seconda fascia

Indice

Titolo I - Principi generali	pag. 3
Art. 1 - Carattere e finalità	» 4
Art. 2 - Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori	» 4
Art. 3 - Strutture e sedi	» 5
Art. 4 - Titoli di studio e attestati	» 5
Art. 5 - Master universitari e dottorati di ricerca	» 5
Art. 6 - Altre attività istituzionali	» 6
Art. 7 - Rapporti di cooperazione	» 6
Art. 8 - Diritto allo studio	» 7
Art. 9 - Corsi di introduzione alla Teologia	» 7
Art. 10 - Principi comuni di comportamento	» 7
Art. 11 - Animazione spirituale e azione pastorale	» 8
Art. 12 - Attività culturali e sportive	» 8
Art. 13 - Diritto di accesso e trasparenza amministrativa	» 9
Art. 14 - Patrimonio e risorse finanziarie	» 9
Titolo II - Organi centrali	» 10
Art. 15 - Organi centrali	» 11
Art. 16 - Consiglio di amministrazione	» 11
Art. 17 - Competenze del Consiglio di amministrazione	» 12
Art. 18 - Comitato direttivo	» 13
Art. 19 - Rettore	» 14
Art. 20 - Senato accademico	» 15
Art. 21 - Consulta di Ateneo	» 17
Art. 22 - Collegio dei Revisori dei conti	» 18
Titolo III - Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria	» 19
Art. 23 - Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria	» 20
Art. 24 - Facoltà e loro organi	» 20
Art. 25 - Preside	» 21
Art. 26 - Consiglio di facoltà	» 22
Art. 27 - Consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo	» 23
Art. 28 - Scuole di specializzazione	» 24
Art. 28 bis Alte scuole.....	» 24
Art. 29 - Corsi di perfezionamento	» 25
Art. 30 - Dipartimenti e Istituti	» 25
Art. 31 - Direttore di dipartimento o di istituto	» 26
Art. 32 - Consiglio di dipartimento o di istituto	» 27
Art. 33 - Coordinamento dell'attività di ricerca	» 28
Art. 34 - Centri di ricerca e interuniversitari	» 28
Art. 35 - Sistema bibliotecario e documentale	» 29
Art. 36 - Nucleo di valutazione di Ateneo	» 29

Art. 37 - Policlinico universitario “A. Gemelli”	» 29
Art. 38 - Organi del Policlinico	» 30
Art. 39 - Consiglio di direzione e Comitato di consulenza tecnico-sanitaria	» 31
Art. 40 - Direttore sanitario e Dirigente amministrativo	» 32
Art. 41 - Dipartimenti per l’assistenza sanitaria	» 32
Art. 42 - Ulteriori modalità organizzative e gestionali	» 32
Art. 43 - Comitato Etico	» 33
Titolo IV - Professori e ricercatori	» 34
Art. 44 - Insegnamenti	» 35
Art. 45 - Gradimento dell’autorità ecclesiastica	» 35
Art. 46 - Trattamento normativo ed economico e di quiescenza	» 35
Art. 47 - Organici	» 36
Titolo V - Organizzazione amministrativa	» 37
Art. 48 - Direttore amministrativo	» 38
Art. 49 - Strutture amministrative	» 38
Art. 50 - Direttori di sede	» 39
Art. 51 - Controlli della gestione amministrativa	» 39
Titolo VI - Studenti	» 40
Art. 52 - Principi di comportamento	» 41
Art. 53 - Partecipazione e collaborazione alle attività di Ateneo	» 41
Art. 54 - Tutorato	» 41
Art. 55 - Disciplina studenti	» 42
Art. 56 - Tasse e contributi	» 42
Art. 57 - Modalità di ammissione	» 42
Art. 58 - Collaborazione Università Cattolica - Mondo del lavoro	» 42
Titolo VII - Norme comuni, finali e transitorie	» 43
Art. 59 - Modifiche allo Statuto	» 44
Art. 60 - Regolamenti dell’Università Cattolica	» 44
Art. 61 - Disposizioni applicabili in via transitoria	» 44
Art. 62 - Scuole dirette a fini speciali	» 45
Art. 63 - Assistenti del ruolo ad esaurimento	» 45
Art. 64 - Devoluzione del patrimonio	» 45
Art. 65 - Entrata in vigore	» 45
Tabella A	» 46

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

CARATTERE E FINALITÀ

1. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, di seguito denominata Università Cattolica, fondata dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente morale riconosciuto con Regio Decreto 24 giugno 1920, n. 1044, è stata, su iniziativa del detto Istituto, canonicamente eretta con decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi del 25 dicembre 1920, ed è stata giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, quale Università libera. L'Università Cattolica è università non statale, persona giuridica di diritto pubblico, secondo le leggi vigenti.
2. L'Università Cattolica è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere. L'Università Cattolica adempie a tali compiti attraverso un'istruzione superiore adeguata e una educazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni forma del sapere, e secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà.
3. L'Università Cattolica, secondo lo spirito dei suoi fondatori, fa proprio l'obiettivo di assicurare una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e della cultura.
4. L'Università Cattolica, nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell'autonomia che le è riconosciuta dalla Costituzione, nel rispetto dei principi contenuti negli accordi intercorsi tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e nella legislazione vigente.

ART. 2

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI

1. L'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, quale ente fondatore e promotore dell'Università Cattolica, ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto.

ART. 3

STRUTTURE E SEDI

1. L'Università Cattolica realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria, nonché attraverso le proprie strutture amministrative.
2. L'Università Cattolica programma e organizza l'attività delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza, assicurando la partecipazione e la valorizzazione delle professionalità del personale docente, sanitario, amministrativo e tecnico, in base alle rispettive competenze e responsabilità.
3. L'Università Cattolica ha sede in Milano e svolge la propria attività altresì nelle sedi di Brescia, Piacenza e Roma, nonché in altre sedi individuate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel quadro dei programmi di sviluppo dell'Ateneo.

ART. 4

TITOLI DI STUDIO E ATTESTATI

1. L'Università Cattolica conferisce i seguenti titoli
 - a) diploma di laurea;
 - b) diploma di laurea specialistica;
 - c) diploma di specializzazione.
2. L'Università Cattolica può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.
3. L'Università Cattolica assicura la conclusione, anche attraverso equipollenze, dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti precedenti l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

ART. 5

MASTER UNIVERSITARI E DOTTORATI DI RICERCA

1. L'Università Cattolica organizza e svolge corsi di master universitario e di dottorato di ricerca e rilascia i relativi diplomi. Ai medesimi fini l'Università Cattolica può consorzarsi con altri Atenei ed enti.

ART. 6

ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. L'Università Cattolica istituisce e promuove attività di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale anche sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. In particolare l'Università Cattolica, anche attraverso specifiche strutture decentrate:
 - a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;
 - b) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - c) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine;
 - d) partecipa a iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;
 - e) promuove e organizza l'aggiornamento, la riqualificazione professionale e la formazione permanente del proprio personale amministrativo, tecnico e sanitario;
 - f) favorisce la formazione culturale anche in collaborazione con altri enti;
 - g) promuove iniziative di formazione permanente. A tale scopo l'Università Cattolica cura anche l'approfondimento dei problemi teorici legati a tale formazione.
3. L'Università Cattolica fornisce il proprio apporto qualificato anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. A tal fine può stipulare contratti e convenzioni per attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi.
4. L'Università Cattolica assicura la tutela e la valorizzazione dei propri beni culturali e ne favorisce la conoscenza.

ART. 7

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

1. L'Università Cattolica collabora alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione con altre università italiane ed estere, in particolare con le Università cattoliche, con quelle dei Paesi dell'Unione europea e con organizzazioni nazionali, comunitarie e internazionali. L'Università Cattolica dedica particolare attenzione ai programmi di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. L'Università Cattolica può contribuire al sostegno di enti e associazioni, i cui fini istituzionali siano in armonia con i propri e instaurare con questi rapporti di collaborazione.

ART. 8

DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'Università Cattolica, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. L'Università Cattolica può svolgere servizi e interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con le Regioni e altri enti territoriali, anche mediante affidamento a essa in gestione diretta.
2. L'Università Cattolica adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo.

ART. 9

CORSI DI INTRODUZIONE ALLA TEOLOGIA

1. Per tutti gli studenti dell'Università Cattolica sono istituiti corsi di introduzione alla Teologia. L'Università Cattolica promuove la preparazione teologica e morale dei propri studenti, ivi compresa quella riguardante i problemi di deontologia professionale, anche attraverso altre iniziative di formazione.

ART. 10

PRINCIPI COMUNI DI COMPORTAMENTO

1. L'Università Cattolica è una comunità di docenti, studenti e personale amministrativo, tecnico e sanitario, improntata al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà personali e collettive, nonché ai principi della solidarietà.
2. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e sanitario e gli studenti concorrono a mantenere e rafforzare l'unità e l'identità cattolica dell'Università e contribuiscono al suo funzionamento, secondo le rispettive competenze e responsabilità, sulla base dei seguenti principi comuni di comportamento:
 - a) rigoroso adempimento dei doveri accademici e collaborazione nell'organizzazione dell'attività didattica anche ai fini di un'equilibrata distribuzione del carico didattico;

- b) cooperazione nell'attività scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, alla conoscenza e all'utilizzo delle relazioni instaurate con altre Università, istituti o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici;
 - c) particolare dedizione nell'assistenza al malato in cura nelle strutture dell'Università Cattolica;
 - d) concorso al più efficiente impiego delle risorse e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dall'Università Cattolica;
 - e) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro;
 - f) collaborazione alla promozione e alla realizzazione di iniziative di interesse e di utilità comune all'istituzione universitaria e di quelle atte a diffondere i valori della sussidiarietà, della responsabilità e della solidarietà.
3. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e sanitario sono tenuti altresì al rispetto dei principi e dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dalle norme vigenti. Apposite previsioni del regolamento generale di Ateneo disciplinano le cause di incompatibilità tra coniugi, parenti ed affini per il personale di ogni ordine e grado.

ART. 11

ANIMAZIONE SPIRITUALE E AZIONE PASTORALE

1. Allo scopo di realizzare i suoi fini istituzionali e in armonia con il magistero della Chiesa, l'Università Cattolica istituisce un Centro di Pastorale universitaria.
2. L'animazione spirituale e l'azione pastorale nella comunità universitaria sono coordinate dall'Assistente ecclesiastico generale, nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Egli si avvale della collaborazione di altri Assistenti ecclesiastici e del Consiglio pastorale universitario.

ART. 12

ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE

1. L'Università Cattolica promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti e del proprio personale attraverso idonee forme organizzative, anche convenzionandosi con enti e associazioni che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale.

2. A tal fine l'Università Cattolica costituisce appositi Comitati le cui attribuzioni, composizione e funzionamento sono disciplinati in conformità al regolamento generale di Ateneo.
3. In particolare, al fine di sovrintendere agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività, l'Università Cattolica istituisce, con decreto rettorale, un Comitato per lo sport universitario composto da:
 - a) il Rettore o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;
 - c) due studenti eletti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo;
 - d) il Direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni di segretario.
4. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati a norma di legge, con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università Cattolica o da altri enti e con eventuali contributi degli studenti.

ART. 13

DIRITTO DI ACCESSO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1. L'Università Cattolica garantisce, nell'ambito delle leggi vigenti, l'accesso alle informazioni e la trasparenza degli atti di governo e di amministrazione, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 14

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

1. L'Università Cattolica utilizza per le attività istituzionali i beni propri e quelli messi a disposizione dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, nonché da altri enti e privati. Le modalità di utilizzo dei beni dell'Istituto Giuseppe Toniolo sono disciplinate da convenzioni stipulate con lo stesso Istituto.
2. Le fonti di finanziamento dell'Università Cattolica sono costituite dalle tasse e dai contributi degli studenti, da contributi spettanti per legge e da altre forme di finanziamento quali proventi di attività, rendite, frutti e convenzioni, nonché lasciti, donazioni e contributi volontari, in particolare dei cattolici italiani.

TITOLO II
ORGANI CENTRALI

ART. 15

ORGANI CENTRALI

1. Gli organi centrali dell'Università sono:
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Comitato direttivo;
 - il Rettore;
 - il Senato accademico;
 - la Consulta di Ateneo;
 - il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da diciotto membri:
 - a) dal Rettore che lo presiede;
 - b) da dieci membri nominati dall'ente morale Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori;
 - c) da un rappresentante della Santa Sede;
 - d) da un rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana;
 - e) da un rappresentante del Governo;
 - f) da un rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana;
 - g) da tre membri eletti tra i professori di prima fascia, di cui uno della sede di Milano eletto dai professori di prima e seconda fascia della sede di Milano, uno eletto dai professori di prima e seconda fascia delle sedi di Piacenza e Brescia alternativamente tra i professori di prima fascia di Piacenza e Brescia, e uno della sede di Roma eletto dai professori di prima e seconda fascia della sede di Roma. Le relative modalità di votazione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
2. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere invitati a partecipare i Pro-Rettori.
3. In caso di impedimento o assenza del Rettore il Consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità di carica.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 4 anni dalla data di nomina.
5. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del precedente.
6. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a dieci.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Salvo diversa maggioranza prevista dal presente statuto, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Partecipa alle adunanze il Direttore amministrativo con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale.

ART. 17

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Spettano al Consiglio di amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università Cattolica. In ogni caso il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università Cattolica, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Compete al Consiglio di amministrazione deliberare:
 - a) lo statuto e le modifiche relative su proposta del Senato accademico integrato, sentiti i Consigli di facoltà interessati per le materie relative all'ordinamento didattico;
 - b) il regolamento generale di Ateneo e le modifiche relative su proposta del Senato accademico;
 - c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. In particolare spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:
 - a) la nomina del Rettore;
 - b) i programmi di sviluppo;
 - c) il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Università Cattolica, ivi compresi quelli del Policlinico universitario "A. Gemelli";
 - d) la determinazione delle modalità di ammissione degli studenti;
 - e) la nomina del Direttore amministrativo;
 - f) l'istituzione di nuove sedi e l'attivazione e la soppressione delle strutture didattiche e dei relativi corsi di laurea e di diploma previsti a statuto e delle nuove strutture di assistenza sanitaria;
 - g) la programmazione e l'indirizzo, nonché le modalità organizzative e gestionali della gestione speciale del Policlinico universitario "A. Gemelli";
 - h) la nomina dei Direttori delle sedi, degli altri dirigenti amministrativi, del Direttore del Policlinico, del Direttore sanitario, del Dirigente amministrativo del Policlinico e degli altri dirigenti;

- i) la designazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- l) gli organici dei docenti e dei ricercatori universitari;
- m) le tasse e i contributi a carico degli studenti;
- n) l'organizzazione delle strutture amministrative.

ART. 18

COMITATO DIRETTIVO

1. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Comitato direttivo. Questo è composto da nove membri:

- a) il Rettore che ne è Presidente;
- b) cinque membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i membri nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori;
- c) i tre professori eletti ai termini dell'art. 16, primo comma, lettera g).

In caso di impedimento o di assenza del Rettore il Comitato direttivo è presieduto dal componente con maggiore anzianità di carica. Partecipa alle adunanze con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale delle sedute il Direttore amministrativo.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo diversa maggioranza prevista dal presente statuto, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti: nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Spetta al Comitato direttivo in sede istruttoria:

- a) l'aumento o la diminuzione degli organici dei docenti e dei ricercatori universitari;
- b) l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Università Cattolica, ivi compresi quelli del Policlinico universitario "A. Gemelli";
- c) la determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
- d) l'esame delle proposte di variazioni al bilancio preventivo e delle operazioni finanziarie;
- e) l'acquisizione e la vendita di immobili;
- f) l'attivazione e la soppressione di corsi di laurea, scuole, dipartimenti, istituti.

4. Spettano al Comitato direttivo le seguenti funzioni, salvo la avocazione del Consiglio di amministrazione:

- a) il conferimento degli insegnamenti e delle collaborazioni all'attività didattica, le relative nomine e i conseguenti trattamenti economici;
- b) la nomina delle delegazioni per la stipula dei contratti collettivi di lavoro del personale amministrativo e tecnico e l'autorizzazione alla stipula degli stessi;

- c) l'indennità di carica al Rettore e ai docenti titolari di uffici direttivi;
 - d) la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e di assistenza sanitaria, le relative assunzioni e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico, nonché l'adozione dei provvedimenti disciplinari;
 - e) l'accettazione di donazioni, eredità, legati, lasciti, contributi;
 - f) l'esame degli atti contenziosi e le determinazioni relative;
 - g) l'attivazione e la soppressione di centri di ricerca e interuniversitari, corsi di perfezionamento e di alta specializzazione e dottorati di ricerca;
 - h) la proposta del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato direttivo l'esercizio delle seguenti funzioni:
- a) la ripartizione dei contributi ministeriali;
 - b) l'indizione e l'aggiudicazione di gare per nuove costruzioni e per opere di manutenzione straordinaria, nonché per forniture;
 - c) le operazioni finanziarie;
 - d) le convenzioni straordinarie;
 - e) i compensi al di fuori dei contratti;
 - f) i riassetti organizzativi di sede e di area riguardanti una pluralità di uffici.
6. Il Consiglio di amministrazione può inoltre delegare al Comitato direttivo ulteriori funzioni, oltre quelle indicate nei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.

ART. 19

RETTORE

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia che abbiano almeno cinque anni di anzianità di ruolo nell'Università Cattolica, nell'ambito di una rosa di candidati composta da cinque nominativi deliberata dal Senato accademico sulla base delle designazioni espresse dai Consigli di facoltà. Ciascuna Facoltà designa non più di tre nominativi. Le modalità di designazione dei Consigli di facoltà e per la formazione della rosa dei candidati saranno definite dal regolamento generale di Ateneo.
2. Il Rettore dura in carica 4 anni accademici ed è riconfermabile per non più di due mandati consecutivi. Per tutta la durata del mandato è tenuto all'osservanza del tempo pieno.
3. Spetta al Rettore:
 - a) rappresentare legalmente l'Università Cattolica;

- b) svolgere le funzioni generali di indirizzo dell'Ateneo nell'ambito delle competenze previste dal presente statuto;
 - c) promuovere la convergenza dell'operato di tutte le componenti la comunità universitaria per il conseguimento dei fini propri dell'Università Cattolica;
 - d) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, il Comitato direttivo, il Senato accademico e la Consulta di Ateneo;
 - e) promuovere criteri organizzativi atti a garantire il buon andamento dell'Ateneo, controllandone il funzionamento generale e l'efficienza delle strutture;
 - f) adottare tutti gli atti che impegnano l'Università Cattolica verso l'esterno, salve le facoltà di delega di cui al successivo comma e quanto diversamente previsto dal presente statuto;
 - g) adottare, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo e del Senato accademico, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
 - h) esercitare le altre competenze ad esso attribuite dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università Cattolica.
4. Il Rettore può nominare uno o più Pro-Rettori, di cui uno con funzioni vicarie. Ad essi può delegare l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori e sedi dell'Università Cattolica.
5. Nel caso di anticipata cessazione della carica per qualsiasi causa, le funzioni rettorali, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal presente articolo e dal regolamento generale di Ateneo, sono svolte dal prorettore con funzioni vicarie; in mancanza, le funzioni rettorali sono svolte dal decano del Senato accademico individuato ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 20, quinto comma.

ART. 20

SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle facoltà di cui si compone l'Università Cattolica. Alle sedute del Senato accademico partecipa il Direttore amministrativo. Può svolgere le funzioni di segretario un funzionario amministrativo, nominato dal Rettore, sentito il Direttore amministrativo.
2. Spettano al Senato accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, che non siano riservate dal presente statuto ad altri organi centrali dell'Università Cattolica e alle strutture didattiche e di ricerca. Il Senato accademico può delegare in via temporanea proprie competenze ad altri organi, qualora ritenga ciò necessario per il miglior

andamento dell'attività didattica e di ricerca. In particolare il Senato accademico esercita direttamente le seguenti competenze non delegabili:

- a) proporre lo statuto e il regolamento generale di Ateneo e le relative modifiche, nonché deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche sentito il Consiglio di amministrazione;
 - b) formulare proposte ed esprimere pareri sui programmi di sviluppo dell'Università Cattolica;
 - c) scegliere, sulla base delle designazioni dei Consigli di facoltà, a norma del primo comma dell'articolo precedente, i nominativi da proporre al Consiglio di amministrazione per la nomina del Rettore;
 - d) esercitare le competenze, previste dal presente statuto, in materia di:
 - istituzione di sedi;
 - istituzione di Facoltà, corsi di laurea, corsi di diploma;
 - istituzione di scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento;
 - istituzione di dipartimenti, istituti e centri di ricerca;
 - istituzione di strutture didattiche, di ricerca e di alta specializzazione, diverse da quelle prima elencate, previste dalle norme in materia;
 - e) proporre la determinazione dell'organico dei docenti e dei ricercatori universitari ed esercitare le competenze di legge al riguardo;
 - f) stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;
 - g) fissare gli indirizzi relativi alle funzioni del Nucleo di valutazione di Ateneo di cui all'art. 36 del presente statuto;
 - h) esprimere il parere sulle modalità di ammissione degli studenti;
 - i) esprimere il parere in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
 - l) dare parere sull'organizzazione delle strutture amministrative e sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e le relative modifiche, nonché sugli altri regolamenti previsti dal presente statuto;
 - m) dare pareri su ogni altro argomento che gli altri organi centrali dell'Università Cattolica intendano rimettere alla sua valutazione e formulare proposte in ordine alla migliore attuazione dei programmi di sviluppo;
 - n) elaborare le relazioni di sintesi sull'attività scientifica e didattica svolte nella Università Cattolica, sulla base delle relazioni predisposte dalle competenti strutture didattiche e di ricerca.
3. Ai fini della formulazione delle proposte di modifica dello statuto, il Senato accademico è integrato da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori universitari, nonché da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico con voto deliberativo. I predetti componenti sono eletti dalla Consulta di Ateneo secondo le modalità previste nel regolamento generale di Ateneo.

4. Salvo quanto previsto per il Rettore, sono tra loro incompatibili le cariche di componente del Senato accademico, anche integrato, e di componente del Consiglio di amministrazione.
5. In caso di assenza o di impedimento del Rettore il Senato accademico è presieduto dal Preside con maggiore anzianità, anche non continuativa, di carica nell'ambito dell'Università Cattolica.
6. Il Rettore può invitare i Pro-Rettori a partecipare alle sedute del Senato accademico.

ART. 21

CONSULTA DI ATENEO

1. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione delle componenti della comunità universitaria alla formazione degli indirizzi e delle scelte di interesse generale per l'Università Cattolica è costituita la Consulta di Ateneo.
2. La Consulta di Ateneo è composta da 58 membri:
 - a) dal Rettore, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dall'Assistente ecclesiastico generale;
 - c) da cinquantasei membri in rappresentanza, rispettivamente, dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari, del personale amministrativo e tecnico e degli studenti. Essi sono eletti secondo modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, le quali dovranno garantire l'articolazione della rappresentanza per aree scientifico-disciplinari e per sedi dell'Università Cattolica.La Consulta di Ateneo elegge, fra i suoi componenti, un Vice Presidente.
3. La Consulta di Ateneo formula valutazioni e indicazioni ai fini dell'elaborazione degli indirizzi di programmazione e di sviluppo dell'Università Cattolica, della migliore organizzazione e del funzionamento della stessa. Esprime pareri su ogni altra questione di interesse generale per la comunità universitaria ove ne sia richiesta dal Rettore.
4. Non sono compatibili fra loro le cariche di Preside di facoltà e di componente della Consulta di Ateneo.

ART. 22

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università Cattolica è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati dal Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione e durano in carica 4 anni dalla data di nomina.
3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono demandati al regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il predetto regolamento stabilisce altresì anche le incompatibilità alla nomina.

TITOLO III

**STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA, DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE E DI ASSISTENZA SANITARIA**

ART. 23

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DI ASSISTENZA SANITARIA

1. Nell'Università Cattolica l'attività didattica e di ricerca viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture:
 - 1) *Didattiche*
 - a) Facoltà;
 - b) Scuole di specializzazione.
 - 2) *Di ricerca*
 - a) Dipartimenti;
 - b) Istituti;
 - c) Centri di ricerca.
 - 3) *Di alta specializzazione*
 - a) Alte scuole
 - 4) *Di assistenza sanitaria*
 - a) Policlinico universitario "A. Gemelli".
2. Le strutture didattiche sono individuate dal regolamento didattico di Ateneo. Le strutture di ricerca di cui ai punti 2, a) e 2, b) sono individuate dal regolamento generale di Ateneo. Le strutture di cui ai punti 2, c) e 3 sono individuate rispettivamente ai sensi degli artt. 34 e 28 bis. Le strutture di cui al punto 4 sono individuate ai sensi degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.
3. Rientrano tra le strutture dell'Università Cattolica il Centro di ricerche e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche "Giovanni Paolo II" con sede in Campobasso e il Centro di ricerche biotecnologiche con sede in Cremona, l'organizzazione e il funzionamento dei quali saranno disciplinati dal regolamento generale di Ateneo in armonia con i principi del presente statuto.

ART. 24

FACOLTÀ E LORO ORGANI

1. Le Facoltà hanno autonomia nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli di diploma di laurea, di diploma universitario e di diploma di specializzazione, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e concorrono con i dipartimenti ad organizzare i dottorati di ricerca.
2. Sono organi delle Facoltà:

- a) il Preside;
 - b) il Consiglio di facoltà;
 - c) i Consigli di corso di laurea, di diploma, di indirizzo.
3. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
 4. Le Facoltà sono individuate come centri di costo ai fini di quanto stabilito nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 25

PRESIDE

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà. In particolare il Preside:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;
 - b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
 - c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;
 - d) è membro di diritto del Senato accademico;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
2. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed è nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Per tutta la durata del mandato è tenuto all'osservanza del tempo pieno.
3. Il Preside è eletto dai professori di prima e seconda fascia. La seduta per l'elezione del Preside è presieduta dal Decano della Facoltà. Le restanti modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
4. Il Preside, in relazione alle esigenze di funzionamento della Facoltà, può nominare tra i professori di prima fascia, un Vice Preside con il compito di coadiuvarlo ed eventualmente di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento sulla base di apposite deleghe.

ART. 26

CONSIGLIO DI FACOLTÀ

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori incaricati dei corsi ai sensi dell'art. 44, secondo comma, e degli studenti. Alle riunioni del Consiglio di facoltà può essere altresì invitato a partecipare, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del Consiglio di facoltà:
 - a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
 - b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in modo vincolante per i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento ai sensi dell'art. 44, terzo comma, nonché la verifica del loro svolgimento, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e sentiti i Consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo e, per la parte di loro competenza, le altre strutture interessate;
 - c) la designazione di non più di tre nominativi per la formazione della cinquina per la nomina del Rettore;
 - d) dare parere sulla predisposizione del regolamento generale di Ateneo per le materie relative all'ordinamento didattico e formulare proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;
 - e) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
 - f) la formulazione delle proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione;
 - g) la formulazione delle proposte di conferimento di lauree honoris causa;
 - h) il concorso all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca;
 - i) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme di legge, di statuto e dai regolamenti generale e didattico di Ateneo.
3. Il Consiglio di facoltà può costituire commissioni anche con compiti deliberativi, sulla base di apposite deleghe e secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo. La composizione delle commissioni deve

assicurare la rappresentanza delle varie componenti presenti nel Consiglio di facoltà in relazione ai compiti affidati alla commissione.

4. Il Consiglio di facoltà può istituire un Comitato consultivo internazionale chiamando a farne parte personalità, sia italiane che estere, provenienti dal mondo scientifico, culturale e accademico esterno all'Ateneo, nonché di quello delle professioni, delle istituzioni e dell'economia. Il Comitato ha il compito di favorire i collegamenti esterni della Facoltà in accordo con i competenti servizi e organismi dell'Ateneo. Il Comitato è presieduto dal Preside di facoltà e il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo. I componenti del Comitato sono nominati dal Rettore, su delibera del Consiglio di facoltà.

ART. 27

CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA, DI DIPLOMA E DI INDIRIZZO

1. Nelle Facoltà che comprendono più corsi o indirizzi di laurea o corsi di diploma anche distinti per sede possono essere istituiti Consigli di corso di laurea o di diploma o di indirizzo.
2. I Consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attività didattica previste dalle norme di legge, di statuto e di regolamento didattico di Ateneo o delegate dal Consiglio di facoltà.
3. I Consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo sono composti da tutti i titolari degli insegnamenti afferenti ai corsi o indirizzi interessati, nonché dai rappresentanti dei ricercatori universitari non affidatari di insegnamento nel corso e dai rappresentanti degli studenti secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo. Può essere invitato a partecipare alle riunioni dei predetti Consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.
4. I Consigli di corso di laurea, di diploma o di indirizzo eleggono i rispettivi Presidenti fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il Senato accademico, su proposta del Consiglio di facoltà competente, può previamente stabilire che il Presidente del Consiglio di corso di diploma possa essere eletto, con le stesse modalità, anche fra i professori di seconda fascia. I Presidenti dei Consigli sono nominati dal Rettore, durano in carica 4 anni accademici e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. I Presidenti convocano e presiedono i Consigli, sovrintendono alle attività didattiche dei rispettivi corsi o indirizzi e curano l'esecuzione delle delibere dei Consigli stessi.

ART. 28

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. Le scuole di specializzazione sono istituite per consentire il raggiungimento di un più elevato grado di preparazione successivamente al conseguimento della laurea, anche per legittimare, nei rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.
2. L'organizzazione delle scuole di specializzazione è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo. L'ordinamento didattico è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo, su proposta delle Facoltà interessate.
3. Sono organi della scuola il Direttore e il Consiglio della scuola. Il Direttore è preposto al funzionamento della scuola e ne è responsabile. Il Direttore è eletto dal Consiglio della scuola fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
4. Il Consiglio della scuola è composto da tutti i titolari degli insegnamenti afferenti alla scuola, nonché da una rappresentanza degli specializzandi secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.
5. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite in applicazione di specifiche norme di legge sono disciplinati con appositi regolamenti deliberati dal Senato accademico, su proposta delle Facoltà cui afferiscono le scuole, ed approvati dal Consiglio di amministrazione. L'afferenza alle Facoltà è individuata, in assenza di indicazioni di legge, con delibera del Senato accademico.

ART. 28 bis

ALTE SCUOLE

1. Al fine di realizzare una formazione di elevata specializzazione e una formazione scientifica e professionale di eccellenza possono essere istituite strutture di alta specializzazione denominate Alte scuole.
2. Le Alte scuole sono istituite e disciplinate con decreto rettorale, su delibera del Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, su proposta delle Facoltà interessate, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.
3. Le Alte scuole possono:
 - a) realizzare corsi di perfezionamento post-lauream rilasciandone specifico attestato;
 - b) proporre alle competenti strutture didattiche e di ricerca l'istituzione di corsi di laurea specialistica, corsi di master universitario, corsi di

specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e concorrere o provvedere alla loro attuazione. La collaborazione delle Alte scuole all'attuazione dei citati corsi viene menzionata nei relativi titoli di studio ove ciò sia consentito dalle norme vigenti;

- c) svolgere attività di ricerca specialistica connesse ai propri percorsi di formazione scientifica e professionale avvalendosi, di norma, delle strutture di ricerca dell'Università Cattolica.

ART. 29

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

1. Al fine di soddisfare esigenze di formazione culturale e di aggiornamento o riqualificazione professionale in specifici settori, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento post-lauream.
2. I corsi di cui al presente articolo sono istituiti con decreto rettorale, su conforme delibera del Comitato direttivo, sentito il Senato accademico, su proposta delle Facoltà interessate. Con il decreto istitutivo è stabilito altresì l'ordinamento del corso nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

ART. 30

DIPARTIMENTI E ISTITUTI

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i dipartimenti o gli istituti.
2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire in via primaria almeno cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due di prima fascia.
3. Gli istituti sono costituiti per settori scientifici monotematici. A ciascun istituto devono afferire in via primaria almeno due professori di prima e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia.
- 3.bis Ai dipartimenti e agli istituti possono afferire in via primaria professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari dell'Università Cattolica, anche appartenenti a Facoltà diverse, e professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma -, non incardinati presso altri Atenei. Ai dipartimenti e agli istituti possono afferire in via secondaria professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari e professori a contratto afferenti primariamente ad altro dipartimento o istituto dell'Università Cattolica o di altro Ateneo. I Consigli di dipartimento o di istituto si pronunciano in ordine alle richieste di afferenza ai medesimi.

- 3.ter Qualora il numero dei docenti afferenti ad un dipartimento o ad un istituto risulti inferiore al numero minimo previsto dai precedenti commi, l'istituto o il dipartimento confluisce in altri già esistenti su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Nel caso in cui non risulti possibile la confluenza, il Rettore, con proprio decreto, ne dispone la soppressione previo parere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione - sentito il Senato accademico - può autorizzare per un periodo determinato e comunque non superiore ad un anno accademico, il mantenimento in vita di dipartimenti o istituti che non soddisfino tali requisiti, tenuto conto della loro rilevanza scientifica o di ricerca.
4. I dipartimenti e gli istituti promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali o commissionate da terzi nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore universitario e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
5. I dipartimenti concorrono all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.
6. Sono organi del dipartimento o dell'istituto:
- a) il Direttore;
 - b) il Consiglio e, ove costituita, la Giunta di dipartimento o di istituto.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti ordinari i dipartimenti e gli istituti dispongono di un'apposita dotazione finanziaria stabilita annualmente nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Università Cattolica. I dipartimenti e gli istituti possono inoltre avvalersi di altre risorse reperite attraverso contratti di ricerca, convenzioni ed elargizioni secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I dipartimenti e gli istituti sono individuati come centri di costo ai fini di quanto stabilito nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 31

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO O DI ISTITUTO

1. Il Direttore di dipartimento o di istituto è eletto dal rispettivo Consiglio tra i professori di prima fascia dell'Università Cattolica afferenti in via primaria al dipartimento o all'istituto medesimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, ed è nominato dal Rettore.
2. Il Direttore dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

3. Il Direttore:
 - a) propone gli orientamenti generali di ricerca;
 - b) presiede il Consiglio e la Giunta, se istituita, e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - c) sovrintende al funzionamento del dipartimento o dell'istituto;
 - d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
 - e) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.
4. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento o dell'istituto, può nominare tra i professori di ruolo un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo.
5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore svolge le funzioni di Direttore il professore di prima fascia con la maggiore anzianità nei ruoli dei professori universitari, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

ART. 32

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO O DI ISTITUTO

1. Il Consiglio di dipartimento è composto da:
 - tutti i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari afferenti in via primaria al dipartimento stesso;
 - una rappresentanza, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo, dei professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma -, afferenti in via primaria al dipartimento medesimo;
 - un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ove questi siano gestiti con sede amministrativa presso l'Università Cattolica, afferenti al dipartimento. L'afferenza degli studenti a ciascun dipartimento è determinata dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca.

Possono essere invitati dal Consiglio di dipartimento a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari e i professori a contratto afferenti in via secondaria al dipartimento.

Può essere altresì invitato a partecipare alle riunioni dei predetti Consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.
2. Il Consiglio di istituto è composto da:
 - tutti i professori di prima e seconda fascia afferenti in via primaria all'istituto stesso;
 - una rappresentanza, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di

Ateneo, rispettivamente dei ricercatori universitari e dei professori a contratto - ai sensi dell'art. 44, secondo comma - afferenti in via primaria all'istituto medesimo.

Possono essere invitati dal Consiglio di istituto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori universitari e i professori a contratto afferenti in via secondaria all'istituto. Può essere altresì invitato a partecipare alle riunioni dei predetti Consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.

3. Il Consiglio programma le attività del dipartimento o dell'istituto ed esercita tutte le altre competenze previste dalle norme di legge, di statuto e di regolamento.
4. Il Consiglio, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento o dell'istituto, può eleggere al proprio interno una Giunta, composta secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 33

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

1. È istituito presso ciascuna sede dell'Ateneo un Consiglio dei rappresentanti degli organismi di ricerca (dipartimenti, istituti, centri, riviste e altri organismi) eletti dai Direttori degli organismi stessi al loro interno. Il Consiglio ha il compito di promozione, coordinamento e circolazione delle informazioni inerenti le attività di ricerca, secondo gli indirizzi stabiliti dal Senato accademico. Le modalità di elezione dei membri del Consiglio, di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 34

CENTRI DI RICERCA E INTERUNIVERSITARI

1. I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento di attività finalizzate a specifici obiettivi, cui possono partecipare docenti e ricercatori universitari anche afferenti a più dipartimenti e istituti.
2. I centri di ricerca possono essere istituiti in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non.
3. L'istituzione e l'ordinamento dei centri di cui ai commi precedenti sono disposti con appositi statuti deliberati dal Comitato direttivo, d'intesa con il Senato accademico, su proposta dei Consigli di facoltà interessati.

ART. 35

SISTEMA BIBLIOTECARIO E DOCUMENTALE

1. La biblioteca centrale e le altre strutture bibliotecarie e documentali dell'Università Cattolica costituiscono un unico sistema bibliotecario e documentale di Ateneo, a mezzo del quale l'Università Cattolica promuove e sviluppa, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale a supporto delle attività didattiche e di ricerca.
2. Le modalità organizzative e gestionali del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 36

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

1. È istituito un Nucleo di valutazione di Ateneo con il compito di verificare i risultati delle attività didattiche e di ricerca svolte nell'Università Cattolica.
2. La composizione di tale Nucleo e gli obiettivi specifici della sua azione e i relativi parametri di valutazione sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.
3. Tale Nucleo svolgerà le proprie funzioni secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e in coordinamento con i Presidi delle facoltà e i rappresentanti dei Direttori degli organismi di ricerca di cui all'art. 33.

ART. 37

POLICLINICO UNIVERSITARIO "A. GEMELLI"

1. Il Policlinico universitario "A. Gemelli", di seguito indicato come Policlinico universitario, costituisce parte integrante dell'Università Cattolica e le sue attività sono strettamente collegate a quelle della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli". Il Policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, è un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il Policlinico universitario è organizzato e gestito in analogia ai principi delle leggi vigenti, tenuto conto dei fini istituzionali, dell'ispirazione cristiana, della struttura amministrativa e dei principi generali di organizzazione e gestione dell'Università Cattolica, nonché di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il Policlinico universitario è una gestione speciale dell'Università Cattolica soggetta al governo del Consiglio di amministrazione e degli altri organi centrali dell'Università Cattolica, secondo le rispettive competenze. Ha un proprio distinto bilancio annesso al bilancio generale dell'Università Cattolica e redatto secondo i criteri generali fissati dal Consiglio di amministrazione, in armonia con le norme di legge e con quanto previsto nei protocolli d'intesa con la Regione Lazio e le altre Regioni competenti. In particolare, la gestione del Policlinico universitario è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

ART. 38

ORGANI DEL POLICLINICO

1. Sono organi della gestione speciale del Policlinico universitario:
 - a) il Direttore del Policlinico;
 - b) il Collegio dei Revisori.
2. Il Direttore del Policlinico è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Direttore amministrativo e il Consiglio di facoltà, tenendo conto dei requisiti previsti per i direttori generali delle aziende ospedaliere.
3. Fermo restando quanto previsto al secondo e al terzo comma dell'articolo precedente, il Direttore del Policlinico è responsabile della gestione del Policlinico universitario e delle strutture a esso afferenti ed esercita le relative funzioni manageriali nel rispetto delle direttive di programmazione e indirizzo del Consiglio di amministrazione e dei principi organizzativi e funzionali da esso dettati. Il Direttore del Policlinico partecipa su invito del Rettore alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo quando si trattino questioni attinenti al Policlinico universitario.
4. Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto rettorale ed è composto da cinque membri, di cui:
 - a) uno con funzioni di Presidente e un altro componente, entrambi designati dal Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica;
 - b) uno designato dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori;
 - c) uno designato dal Ministero del Tesoro;
 - d) uno designato dalla Regione Lazio.
5. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in analogia con quanto previsto dalle leggi vigenti per le aziende ospedaliere.

ART. 39

CONSIGLIO DI DIREZIONE E COMITATO DI CONSULENZA TECNICO-SANITARIA

1. Concorrono alla gestione del Policlinico universitario:
 - a) il Consiglio di direzione;
 - b) il Comitato di consulenza tecnico-sanitaria.

2. Il Consiglio di direzione è presieduto dal Rettore ed è composto da:
 - a) il Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”;
 - b) il Direttore amministrativo dell’Università Cattolica;
 - c) il Direttore del Policlinico;
 - d) il rappresentante dei docenti della sede di Roma nel Consiglio di amministrazione dell’Università Cattolica;
 - e) otto professori di ruolo, quattro di prima fascia e quattro di seconda fascia, eletti dal Consiglio della facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”. Di questi, tre dovranno essere Direttori di dipartimento o di area funzionale, quando detti organismi saranno costituiti;
 - f) uno dei rappresentanti dei ricercatori universitari presenti nel Consiglio di facoltà eletto dallo stesso Consiglio;
 - g) il Direttore sanitario del Policlinico universitario;
 - h) il Dirigente amministrativo del Policlinico, con voto consultivo.

3. I membri eletti durano in carica 3 anni dalla data di nomina e non sono immediatamente rieleggibili.

4. Il funzionamento del Consiglio di direzione è stabilito dal regolamento generale di Ateneo, su proposta della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”.

5. Il Consiglio di direzione formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di amministrazione e agli altri organi centrali dell’Università Cattolica secondo le rispettive competenze in ordine alle linee e agli indirizzi generali di sviluppo del Policlinico universitario, agli obiettivi annuali di gestione, ai bilanci annuali, alle convenzioni e agli altri atti fondamentali di gestione dello stesso, nonché in ordine alla loro attuazione.

6. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato di consulenza tecnico-sanitaria sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo, in analogia a quanto previsto dalle leggi vigenti per il Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere, su proposta della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli”. In ogni caso, i Direttori dei dipartimenti fanno parte di diritto del Comitato di consulenza tecnico-sanitaria.

ART. 40

DIRETTORE SANITARIO E DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore sanitario del Policlinico universitario è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore del Policlinico, sentito il Consiglio di facoltà, fra i docenti della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" o fra i sanitari, tenendo conto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.
2. Il Dirigente amministrativo del Policlinico è nominato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore del Policlinico, tenendo conto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per le aziende ospedaliere.

ART. 41

DIPARTIMENTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA

1. Il Policlinico universitario si organizza in dipartimenti per l'assistenza sanitaria, in ottemperanza alle norme vigenti. In relazione alle specifiche funzioni e attività che si ritengono utili per un Policlinico universitario, anche in relazione all'attività didattica e di ricerca, le aree funzionali, le tipologie del dipartimento, la struttura, il funzionamento e le modalità per regolarne eventuali mutamenti in ottemperanza al principio della flessibilità commisurata alle esigenze mutevoli nel tempo, sono fissate dal regolamento generale di Ateneo e dagli appositi regolamenti previsti.

ART. 42

ULTERIORI MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

1. Gli organici del personale docente con funzioni assistenziali e le modalità di conferimento della responsabilità di strutture assistenziali sono disciplinati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", sentito il Comitato di consulenza tecnico-sanitaria.
2. I professori universitari di prima e di seconda fascia con funzioni assistenziali sono equiparati alla dirigenza medica di secondo livello del Servizio Sanitario Nazionale che si articola in due fasce stipendiali corrispondenti al decimo e all'undicesimo livello retributivo, collocandosi di norma in quest'ultimo i professori universitari di prima fascia; i ricercatori universitari e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento con funzioni assistenziali sono equiparati alla dirigenza medica di primo livello.

3. Le ulteriori modalità organizzative e gestionali e l'organico del personale sanitario non docente e amministrativo del Policlinico universitario sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore del Policlinico, sentito il Comitato di consulenza tecnico-sanitaria.
4. Il rapporto di lavoro del personale sanitario non docente e amministrativo è disciplinato dai relativi contratti collettivi.

ART. 43

COMITATO ETICO

1. Presso la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" e il Policlinico universitario è istituito un Comitato Etico con il compito di valutare le condizioni di eticità dei programmi di sperimentazione clinica riguardanti farmaci o nuove metodiche diagnostico-terapeutiche sull'uomo, al fine della salvaguardia della sicurezza, dell'integrità e dei diritti umani dei soggetti coinvolti nei programmi di sperimentazione medesimi.
2. Il Comitato Etico valuta altresì la compatibilità dei progetti di ricerca relativi alla sperimentazione su animali.
3. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
4. Ulteriori Comitati Etici potranno essere istituiti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo in relazione a specifiche esigenze di altre aree disciplinari.

TITOLO IV

PROFESSORI E RICERCATORI

ART. 44

INSEGNAMENTI

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università Cattolica. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura di insegnamenti con le modalità di cui al primo comma, possono essere attribuiti incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato a docenti di altre Università e a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.
3. La libertà di insegnamento garantisce i docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della loro attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza con gli ordinamenti didattici.
4. L'attività di insegnamento presso l'Università Cattolica comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Università stessa.

ART. 45

GRADIMENTO DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

1. Le nomine dei titolari di insegnamento dell'Università Cattolica sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica, da rilasciarsi a norma e per gli effetti dell'art. 10, n. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121.
2. Nell'applicare l'art. 10, n. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, l'Università Cattolica, in conformità a quanto previsto dal Protocollo addizionale al predetto Accordo, si atterrà alla sentenza n. 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo.

ART. 46

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO E DI QUIESCENZA

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari dell'Università Cattolica sono disciplinati dalle disposizioni di legge, ivi comprese le previsioni di cui all'art. 4 della Legge 29 luglio 1991, n. 243, concernenti rispettivamente i professori di ruolo e i ricercatori universitari delle Università statali, salvo

gli eventuali trattamenti di miglior favore disposti dal Consiglio di amministrazione.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze disciplinari a esso spettanti, il Senato accademico è integrato con una rappresentanza della categoria di appartenenza dell'incolpato secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.
3. Il trattamento economico spettante ai docenti titolari di affidamento, supplenza o contratto viene stabilito annualmente dal Comitato direttivo.
4. Il Comitato direttivo può altresì assegnare una indennità di carica al Rettore e ai docenti titolari di uffici direttivi.

ART. 47

ORGANICI

1. I posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario attualmente in organico sono individuati dalla allegata tabella A. Gli organici di cui alla predetta tabella possono essere modificati su proposta delle Facoltà interessate, sentito il Senato accademico, con delibera del Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 48

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore.
2. Il Direttore amministrativo espleta le seguenti funzioni:
 - a) è a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo e ne dirige e coordina l'attività;
 - b) esplica una generale attività di indirizzo e coordinamento dei Direttori delle sedi e degli altri dirigenti, nonché di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale amministrativo e tecnico;
 - c) determina i criteri di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive del Rettore e alle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato direttivo;
 - d) formula proposte agli organi dell'Università Cattolica sull'organizzazione dei servizi e del personale;
 - e) dà attuazione alle deliberazioni degli organi di governo dell'Università Cattolica;
 - f) partecipa alle adunanze degli organi collegiali ai sensi del presente statuto;
 - g) è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

ART. 49

STRUTTURE AMMINISTRATIVE

1. L'organizzazione amministrativa è determinata dal Consiglio di amministrazione.
2. Le attribuzioni, le funzioni e le competenze delle strutture e dei dirigenti a esse preposti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione che ne stabilisce altresì gli ambiti di autonomia e di responsabilità.
3. L'organizzazione amministrativa si basa sull'unità di governo dell'Università Cattolica, secondo la relativa consolidata tradizione e valorizza la diffusione dell'Università Cattolica sul territorio nazionale tenendo conto della peculiarità delle singole sedi. Essa fa capo al Direttore amministrativo a livello centrale e ai Direttori delle sedi a livello locale.
4. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico è disciplinato dai contratti di lavoro per le sedi padane e per la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", deliberati dal Comitato direttivo a seguito della relativa contrattazione.

ART. 50

DIRETTORI DI SEDE

1. I Direttori delle sedi sono responsabili del funzionamento della gestione locale e del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento generale di competenza del Direttore amministrativo e di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
2. I Direttori delle sedi sono nominati dal Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore amministrativo.

ART. 51

CONTROLLI DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Università Cattolica adotta per la gestione del personale, delle risorse edilizie e finanziarie, il metodo della programmazione pluriennale e il controllo di gestione, mediante specifiche tecniche per il raggiungimento dei più elevati livelli di efficienza.
2. I risultati del controllo di gestione e dell'attività amministrativa debbono formare oggetto di apposita valutazione degli organi di governo dell'Ateneo, attraverso l'attività del Nucleo di valutazione di Ateneo di cui al precedente articolo 36.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti l'Università Cattolica adotta appositi indicatori di costi e di risultati attraverso i quali viene assicurata la misurazione dell'efficienza, nonché dell'economicità e del buon andamento della gestione.
4. Le modalità di attuazione delle procedure di cui al presente articolo sono previste dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO VI

STUDENTI

ART. 52

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

1. Agli studenti dell'Università Cattolica è richiesto il consapevole impegno a rispettare le finalità culturali, scientifiche, educative e la connotazione cattolica dell'Ateneo e, nel rispetto della libertà di ciascuno, a valorizzarle in collaborazione leale e operosa con tutte le componenti universitarie.

ART. 53

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ATENEEO

1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attività dell'Università Cattolica attraverso le proprie rappresentanze negli organi centrali e nei Consigli delle strutture didattiche secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo.
2. Fermo quanto previsto dal successivo art. 60, il Rettore o suoi delegati provvedono altresì a consultare in forma coordinata, per singole sedi, le rappresentanze degli studenti negli organi di cui al comma precedente in ordine alle materie di interesse generale per gli studenti e in particolare per quelle oggetto dei successivi artt. 54, 56, 57 e 58.
3. L'Università Cattolica, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione degli studenti nelle attività ammesse.
4. Le norme relative alla collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
5. L'Università Cattolica favorisce le iniziative delle associazioni studentesche riconosciute che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria.
6. Nelle strutture universitarie sono previsti luoghi di studio, d'incontro e di ristoro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche aventi i requisiti previsti dal regolamento generale di Ateneo.

ART. 54

TUTORATO

1. Nell'Università Cattolica è istituito il tutorato, sotto la responsabilità dei Consigli delle strutture didattiche. I servizi di tutorato sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo.

ART. 55

DISCIPLINA STUDENTI

1. Il regolamento didattico di Ateneo individua le infrazioni e le relative sanzioni disciplinari comminabili agli studenti, gli organi competenti e le procedure corrispondenti, in armonia con i principi e le norme di legge vigenti.

ART. 56

TASSE E CONTRIBUTI

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera annualmente le tasse e i contributi a carico degli studenti in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge per gli studenti delle Università statali.

ART. 57

MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Il Consiglio di amministrazione, in relazione alle strutture didattiche e di ricerca scientifica dell'Università Cattolica e delle Facoltà, ove ne ravvisi la necessità, determina anno per anno, per ciascuna Facoltà, su proposta del rispettivo Consiglio e sentito il Senato accademico, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso.
2. Inoltre il Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli delle facoltà interessate, e sentito il Senato accademico, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.
3. Con la stessa procedura vengono determinati per ciascun anno numero e modalità dei trasferimenti da altre Università e dei passaggi da altre Facoltà dell'Ateneo.

ART. 58

COLLABORAZIONE UNIVERSITÀ CATTOLICA - MONDO DEL LAVORO

1. L'Università Cattolica provvede ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomandi e neodiplomati di ogni livello. A tale scopo sono organizzate attività dirette a favorire i più ampi rapporti tra l'Università Cattolica e il mondo del lavoro. L'Università Cattolica, anche tramite associazioni di laureati, provvede a sviluppare la collaborazione e i rapporti tra i medesimi e l'Università stessa.

TITOLO VII

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

ART. 59

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico integrato, sentiti i Consigli delle facoltà interessate per le materie di competenza.

ART. 60

REGOLAMENTI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto e in ottemperanza allo stesso, il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentiti i Consigli di facoltà, consultate le rappresentanze delle associazioni studentesche e le organizzazioni sindacali del personale per le parti di competenza.
2. Entro i sei mesi successivi dall'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta di ciascuna Facoltà per la parte di competenza, consultate le rappresentanze delle associazioni studentesche, nonché le rappresentanze delle organizzazioni sindacali del personale per le parti di competenza, delibera il regolamento didattico di Ateneo.
3. Entro la stessa data di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato direttivo, sentito il Senato accademico per la parte di competenza, delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Le modifiche dei regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con le procedure rispettivamente previste per la loro approvazione.
5. Sono adottati altresì i regolamenti di Facoltà di cui all'art. 26, primo comma, e gli eventuali altri regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca secondo quanto previsto dai regolamenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.
6. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati con decreto del Rettore.

ART. 61

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi, per le materie la cui disciplina è a essi demandata, le norme vigenti, semprechè non incompatibili con il presente statuto.
2. Le disposizioni relative alla nomina e alla durata in carica del Rettore, dei Presidi, dei Presidenti dei Consigli di corso e dei Direttori dei dipartimenti

e degli istituti si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'ufficio dopo l'entrata in vigore del presente statuto.

ART. 62

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

1. Fino alla loro disattivazione ai sensi delle disposizioni vigenti continuano ad operare secondo i rispettivi ordinamenti le seguenti scuole dirette a fini speciali:
 - per dirigenti dell'assistenza infermieristica;
 - per tecnici cosmetici;
 - per tecnico di igiene ambientale e del lavoro.

ART. 63

ASSISTENTI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO

1. Si intendono estese agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento le disposizioni riguardanti i ricercatori universitari.

ART. 64

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Quando l'Università Cattolica avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure a essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia o del carattere di Università Cattolica il suo patrimonio sarà devoluto all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori o, in mancanza di esso, ad altro ente avente scopi di interesse culturale e cattolico da designarsi dalla Santa Sede.

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tabella A

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI PRIMA FASCIA

Facoltà di Giurisprudenza	30	
Facoltà di Scienze politiche	18	
Facoltà di Economia	42	
Facoltà di Lettere e filosofia	40	
Facoltà di Scienze della formazione	38	
Facoltà di Agraria	18	
Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"	74	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	18	
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative	15	(1)
Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere	26	
Facoltà di Economia (sede di Piacenza)	12	
Facoltà di Psicologia	11	
Facoltà di Giurisprudenza (sede di Piacenza)	15	
Facoltà di Sociologia	8	

(1) a questo numero va aggiunto un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di Finanza aziendale, istituito con decreto rettorale 31 marzo 1993, per la durata di 20 anni a decorrere dall'anno accademico di prima copertura della cattedra.

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI SECONDA FASCIA

Facoltà di Giurisprudenza	10
Facoltà di Scienze politiche	15
Facoltà di Economia	65
Facoltà di Lettere e filosofia	48
Facoltà di Scienze della formazione	46
Facoltà di Agraria	45
Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"	244
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	18
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative	16
Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere	35
Facoltà di Economia (sede di Piacenza)	16
Facoltà di Psicologia	20
Facoltà di Giurisprudenza (sede di Piacenza)	15
Facoltà di Sociologia	12

POSTI DI RICERCATORE UNIVERSITARIO

Facoltà di Giurisprudenza	40
Facoltà di Scienze politiche	39
Facoltà di Economia	80
Facoltà di Lettere e filosofia	95
Facoltà di Scienze della formazione	58
Facoltà di Agraria	59
Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"	500
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	36
Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative	30
Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere	36
Facoltà di Economia (sede di Piacenza)	15
Facoltà di Psicologia	28
Facoltà di Giurisprudenza (sede di Piacenza)	15
Facoltà di Sociologia	11